TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Sent. n. 1018/11
R. Gen. 600/11
Rep.
Cron. 1423/12

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VENEZIA

- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Perina

ha pronunciato la seguente

Liceo Scientifico Statale "UGO MORIN"
Prot. N° 405/A26
del 25.01.2012

SENTENZA

tra

SNALS

con Avv. ACERBONI

Ricorrente

e

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

LICEO "UGO MORIN"

con funzionario dr. Rosato

Convenuto

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO EX ART. 28 ST.LAV. .

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29.3.2011 lo SNALS, segreteria provinciale di Venezia, proponeva opposizione ad ordinanza emessa ex art. 28 St. lav del G.L. in data 11.3.2011 di rigetto del ricorso promosso dalla stessa O.S. nel quale essa lamentava la condotta antisindacale del dirigente di un Liceo Scientifico il quale aveva escluso la necessità della contrattazione

integrativa sulle materie di cui all'art. 6 lett. M) del CCNL 2006/09 in quanto le competenze in materia di organizzazione degli uffici e della gestione del personale spettavano, dal 1.1.2011, al solo Dirigente scolastico.

Contestava l'ordinanza de quo secondo cui:

a) il Dirigente Scolastico (D.S.) aveva operato in assenza di chiare direttive centrali e attenendosi alla circolare 7/2010 e alle note della Direzione Regionale del 13.1.01 e 27.1.11, e la opposizione alla trattativa integrativa (giusta o sbagliata che fosse), non era contraria a univoche e chiare direttive ministeriali o regionali.

Riteneva la ricorrente che le direttive, ancorchè non chiare, erano dirette a confermare la prassi precedente non ostante il mutamento sopravvenuto del quadro normativo. Citava le direttive 23/9/2010 e 8/2/2011 che richiamavano ad attenersi per l'Anno Scolastico 2010/2011 alla normativa pre-vigente.

Il D.S. invece dava la "sua" interpretazione del D. Lgs 150/09 disattendendo tali direttive.

b) Il G.L. ometteva la pronunzia sulla antisindacalità della condotta dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) limitando la pronunzia alla condotta del D.S.

Lamentava l'opponente l'omessa pronunzia, rilevante in quanto l'U.S.R. si era discostato dalle citate direttive Ministeriali.

c) Il G.L. aveva escluso il difetto di coordinamento tra CCNL e CC integrativo, atteso che il legislatore aveva fissato tempi e modalità diverse per gli uni e per gli altri.

Lamentava la ricorrente che i CCNL rimanevano in vigore per il triennio 2010/2012 ma tale blocco non poteva avere conseguenze sui C.C. integrativi (art. 54 Decreto Brunetta). Il "blocco" era intervenuto dopo la

c.d. legge Brunetta. Il blocco dei CCNL comportava che a livello decentrato le materie dell'integrativo dovessero essere negoziate come prima, e a prescindere dalla legge Brunetta.

Nella opposizione venivano poi ribadite tutte le linee difensive proposte in prima battuta.

Si costituiva il D.S. con corposa memoria rilevando:

1) di aver aperto la trattativa per il c.c. integrativo
2) l'efficacia ex nunc del Dlgs 150/09;
3) la esclusione ex lege delle materie in esame (organizzazione lavoro e gestione personale) dalla trattativa per la contrattazione integrativa (art. 54 L. 150/09);
4) che tale affermazione era recepita dal CCN integrativo del 12.5.2011.

Produceva provvedimenti analoghi a quello qui opposto. Contestava puntualmente tutte le argomentazioni di controparte (pagg. 3 – 46) ed evidenziava che lo SNALS nazionale aveva firmato il CCNL integrativo nel quale si condivideva l'impostazione contestata dallo SNALS provinciale (oggi opponente).

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituiva per il Ministero, che condivideva la tesi del G.L.

Depositate note e provvedimenti giudiziali, udita la discussione la causa veniva decisa come da dispositivo.

Motivi

La presente fase processuale riguarda prima di tutto l'esame delle doglianze contro il decreto 11.3.2011.

La doglianza sub a) è infondata.

Il G.L. ha infatti esplicitamente affermato che nel dubbio interpretativo della normativa, il D.S. era tenuto a fornire la propria interpretazione

sull'applicazione temporale del D.Lgs 150/09 essendo destinatario di obblighi organizzativi dell'ufficio.

Dalla complessiva condotta del D.S. relativa a tutto l'A.S. in corso si desume che questi non ha agito con l'intenzione di arrecare danno alle libertà sindacali, proseguendo comunque nella negoziazione integrativa locale.

La circostanza è ribadita nelle memorie di costituzione delle convenute, e non è stata contestata dalla opponente.

Né con gli atti introduttivi del presente giudizio le parti hanno contribuito a chiarire la situazione (nulla in più del primo ricorso è detto dalla SNALS; la memoria del D.S. è pressocchè illeggibile).

Quanto alla doglianza sub c) il G.L. ha ritenuto che la legge Brunetta è di immediata efficacia, nonostante la persistente vigenza del CCNL e il "blocco" della contrattazione.

Le materie oggetto del contendere sono state ex lege attribuite alla competenza esclusiva della Amministrazione, limitando l'intervento sindacale alla mera informazione (che non vuol dare obbligo di trattare).

Questa interpretazione del G.L. sul rapporto tra legge e contrattazione appare condivisibile, essendo proprio questo l'elemento nuovo introdotto per legge, e la legge non può essere vanificata dalla ultravigenza del contratto collettivo divenuto incompatibile con il nuovo quadro normativo. Viene dunque qui richiamata la condivisibile motivazione della ordinanza opposta.

La doglianza sub b), formalmente esatta, nella sostanza non muta l'esito della causa, ben potendo attagliarsi le osservazioni contenute nell'ordinanza sia all'operato del D.S. che dall'U.S.R.

Conclusivamente, questo giudicante si adegua alla giurisprudenza dell'Ufficio, per altro conforme alle allegate pronunzie Trib. Catanzaro 31.3.2011; Trib. Messina 10.5.2011.

Rigetto dunque della opposizione e conferma dell'ordinanza 11.3.2011 con esclusione della natura antisindacale posta in essere dalle convenute tutte (Direttore scolastico e Ufficio scolastico regionale).

L'assoluta controvertibilità della questioni trattate consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro così provvede:

1) Rigetta il ricorso e conferma il decreto ex art. 28 s.l. emesso dal G. L. di Venezia l' 11.3.11
2) Spese compensate.
3) termine di giorni 60 per deposito motivi

VENEZIA, 16.11.2011

Il Giudice del Lavoro

Dott. Luigi Perina

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mauro Lugato

Copia in data 9/1/12
spedita originale sentenza in
cancelleria il 23 GEN. 2012
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mauro Lugato

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
E' Copia conforme all'originale
Venezia, 25 GEN. 2012
Funzionario Giudiziario
Mauro Lugato